

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER INTEGRAZIONE
ATTO COSTITUTIVO - DENOMINAZIONE ENTE - MODIFICA DELLO STATUTO
VERBALE N. 2 del 2026**

L'anno 2026 nel giorno 16 del mese di aprile, alle ore 10:00, presso la sede sociale legale in **AVELLINO (AV) via ENRICO FIORETTI n° 10** si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci della Associazione **MALASALUS** codice fiscale 92109370640 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Integrazione Atto Costitutivo;*
2. *Cambio Denominazione Sociale;*
3. *Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore";*
4. *Altro ed eventuale.*

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente della Associazione, il Sig. **SHARIF ALI SOLEIMAN ALBERTO**, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra **MERLINO EMILY**, che accetta.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie con opportuno anticipo di **10** giorni, così come previsto dall'art. **7 comma 9** dello statuto nella cui convocazione erano contenenti giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'o.d.g; rileva inoltre che sono presenti n° 7 soci su n. 7 iscritti, e dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione (art. **7 comma 9** dello statuto vigente).

Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per l'integrazione Atto Costitutivo, Cambio Denominazione Sociale e modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguare l'associazione secondo le disposizioni previste dal codice civile, **del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore**.
Passando alla trattazione dei punti dell'ordine del giorno, si comincia con la trattazione del punto:

1. Integrazione Atto Costitutivo.

Alla luce di quanto previsto nell'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 ("Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati").

Preso atto della carenza del requisito numerico al momento della costituzione dell'Associazione **MALASALUS ONLUS** (visto che l'Atto Costitutivo registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Avellino (AV) in data 06/02/2020 è stato sottoscritto da n. 6 soci fondatori), se ne integrano altri 1 (uno) ritenuti Fondatori costituendo così n. 7 soci fondatori richiesti, i seguenti:

1. **SHARIF ALI SOLEIMAN Alberto**, nato a Avellino il 26.08.1996 residente Avellino cap.83100 in Contrada Quattrograna ovest n° 28B codice fiscale SHRLRT96M26A509F - PRESIDENTE E TESORIERE;
2. **LEONINO TROFA Antonio**, nato a Avellino il 20.11.2002 residente a Monteforte Irpino cap. 83024 in Via III° traversa Alvanella n° 2 codice fiscale LNNNTN02S20A509Z; - VICEPRESIDENTE;
3. **MERLINO Emily**, nata a Solofra (AV) il 11.05.2002 residente a Avellino cap. 83100 in Via Francesco Tedesco n° 377 codice fiscale MRLMLY02E51I805G - SEGRETARIO;

4. TROFA Flavia, nata a Avellino il 12.02.1972 residente a Avellino cap. 83100 in Via G. Piemonte n°1 codice fiscale TRFFLV72B52A509H - SOCIO ORDINARIO;
5. RUSSO Anna Alfonsina, nata a Montemiletto (Av) il 28.03.1962 residente a Santa Paolina (Av), cap. 8303 in Via Viturano n°30 codice fiscale RSSNLF62C68F566Q - SOCIO ORDINARIO;
6. MARTELLA Oronzo Mirando, nato a Santa Paolina (Av) il 10.03.1960, residente a Santa Paolina (Av) cap. 83030 in Via Viturano n°30 codice fiscale MRTRZM60C10I301I - SOCIO ORDINARIO;
7. PANNULLO Patrizio, nato a Nocera Inferiore (Sa) il 29.03.1984, residente a Mercato San Severino (Sa) cap. 84085 in Via Carmine Amato Fraz. S.A. n°12 codice fiscale PNNPRZ84C29F912L - SOCIO ORDINARIO.

L'Assemblea straordinaria delibera di ribadire la volontà di essere Associazione di promozione sociale, ai sensi della vigente normativa in materia, essendo costituita da n. 7 soci fondatori.

2. **Cambio Denominazione Sociale;** Per quanto riguarda il quesito punto, si propone la trasformazione della denominazione della Associazione **MALASALUS ONLUS** in **MALASALUS APS**

3. **Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore".**

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto, comprendente n° 24 articoli evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Al termine della lettura dei n° 24 Articoli, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione delle modifiche proposte, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante (allegato A).

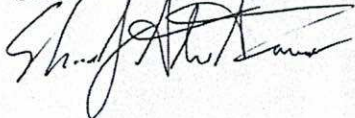
Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente è incaricato di depositare il presente verbale e lo statuto presso il RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) e l'Agenzia delle Entrate, avvalendosi dell'esenzione da imposta di bollo

4. **Varie ed eventuali.**

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

SHARIF ALI SOLEIMAN Alberto



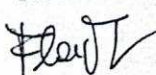
LEONINO TROFA



MERLINO Emily

Merlino Emily

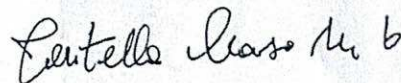
TROFA Flavia



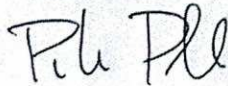
RUSSO Anna Alfonsina



MARTELLA Oronzo Mirando



PANNULLO Patrizio



Agenzia Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
UFFICIO TERRITORIALE DI AVELLINO

La presente copia riproduce fedelmente l'originale dell'atto registrato presso questo Ufficio il 08/05/2016 al n° 202 serie 3. Versamento effettuato il 05/05/2016 mod. F23 rilasciato da Concessionario Moneta Banca 403321576 CAB 2/2 per Euro 100,00 dieci euro

p. IL DIRETTORE




MALASALUS APS

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "MALASALUS APS" da ora in avanti denominata "*associazione*".
2. In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o APS. L'integrazione dell'acronimi APS ed ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'Associazione a seguito dell'iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui all'articolo 35, Codice del Terzo settore.
5. L'associazione ha sede nel Comune di Avellino in Via Enrico Fioretti, 10, con durata *illimitata*. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in un altro Comune dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.
6. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'Associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.
7. L'Associazione opera sul territorio della Provincia di Avellino di quello Regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.
8. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei proprio associati, di loro familiari o di di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*.
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



2. Nello specifico l'associazione intende:

- promozione e informazione dei diritti del cittadino;
- ricerche statistiche riguardanti i casi di malasanità in Italia;
- studio delle maggiori cause di malasanità e misure preventive;
- promozione e divulgazione del progetto mediante l'organizzazione di incontri pubblici, conferenze, lezioni, incontri nelle scuole, seminari, banchetti informativi, pubblicazioni, etc.
- collaborazione nella creazione e condivisione di progetti con altri enti o associazioni, anche di volontariato, che condividono le medesime finalità;
- raccolta fondi mediante banchetti promozionali, feste di beneficenza e altro;
- servizi di progettazione in ambito medico-legale volti alla creazione di una rete di collaborazione con enti pubblici e privati;
- costituzione e gestione di uno sportello informativo front office o attraverso il web, volto alla informazione e diffusione di buone prassi nello specifico settore;
- ricerca ed informazione aperto a enti pubblici o privati e a privati cittadini;
- la realizzazione di programmi di educazione scolastica e professionale, ivi compresi stages di perfezionamento su tutto il territorio nazionale;
- assistenza e consulenza gratuita, medica e legale, attraverso professionisti convenzionati;
- tutela dei diritti delle persone con disabilità, fragilità o condizioni di svantaggio, offrendo supporto anche in ambito previdenziale e assistenziale;
- osservatorio permanente sulla malasanità al fine di prevenire, limitare ed eliminare gli errori medici;
- elaborazione statistica su area nazionale e regionale riguardo le criticità del sistema sanitario;
- beneficenza;
- istruzione;
- formazione;
- incontri con i responsabili delle strutture sanitarie;
- prevenire ed evitare casi di malasanità, mediante l'informazione, raccolta dati, organizzazione, gestione diretta - attraverso medici altamente specializzati e studi legali convenzionati - al solo scopo di ottenere la tutela del diritto alla salute garantito dall'art.32 della Costituzione
- migliorare le condizioni di vita delle persone con forte svantaggio sociale vittime incolpevoli di errori medici ed intende dare loro voce e visibilità. Allo stesso modo l'Associazione si pone l'obiettivo di tutelare ed assistere tutte le persone diversamente abili fornendo loro assistenza gratuita, legale e giuridica, promuovendo iniziative per diffondere e far conoscere le problematiche che li riguardano;



- promuovere la tutela dei diritti delle persone con disabilità, fragilità o condizioni di svantaggio, offrendo supporto anche in ambito previdenziale e assistenziale.
3. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. *La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.*
 4. *L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
 5. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro - nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo settore - che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
2. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
4. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
5. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.



7. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
 - denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
2. Gli associati hanno l'*obbligo* di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni, così come riportato nel Codice Civile, art. 24.
3. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.
4. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
5. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
6. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
7. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

Atto esente dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018)

(Organi)

1. Sono *organi* dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo (se nominato);
 - Revisione legale dei conti (se nominato);
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione "MALASALUS APS.", ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.
3. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.
4. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
5. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno cartacea e/o informatica da divulgare all'indirizzo risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
6. L'assemblea può essere convocata anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.
7. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
8. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
10. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
 - *stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo*;
 - *nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali*;
 - *approva il bilancio di esercizio*;
 - *determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione*;
 - *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
 - *delibera sulla esclusione degli associati*;
 - *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;



- *approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari,*
 - *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
 - *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*
11. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
 12. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguarda la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
 13. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 14. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
 15. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
 - *elegge* il Presidente;
 - *amministra* l'Associazione;
 - *elegge* a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
 - *eseguire* le deliberazioni dell'Assemblea;
 - *formulare* i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - *predisporre* il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - *predisporre* tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - *deliberare* l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - *deliberare* le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - *stipulare* tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - *curare* la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - *cura* la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
 - *stabilisce* i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.
 - individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5 (compreso il Presidente), nominati dall'Assemblea per la *durata* di tre anni e sono *rieleggibili*. Per evitare posizioni di stallo decisionale, è preferibile che il numero dei componenti sia dispari.
 5. La *maggioranza degli* amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
 6. Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
 7. Il Consiglio direttivo può essere convocato anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento, deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.
 8. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
 9. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
 10. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 11. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
 12. Il *Vice Presidente* è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
 13. Il *Segretario* può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
 14. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
 15. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente)

1. Il Consiglio Direttivo decade:
 - per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;

- per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
 - per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
 3. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
 - per dimissioni;
 - per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.
 4. In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

ART. 10

(Presidente)

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente:
 - ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;
 - convoca e presiede l'Organo di amministrazione;
 - convoca e presiede l'Assemblea.
3. Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. E' membro del Consiglio direttivo
4. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
5. Ameno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
6. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
7. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione dell'Organo di amministrazione.

ART. 11

(Organo di controllo)

1. L'assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di Controllo.
2. L'Organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
3. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.



4. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci (art. 30 comma 7 del D. Lgs. n. 117/2017).
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'associazione ha l'obbligo di impegnare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

(Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:
- quote associative
 - contributi pubblici e privati
 - donazioni e lasciti testamentari
 - rendite patrimoniali



- proventi da attività di raccolta fondi
- attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore)

ART. 16

(I beni)

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati

ART. 17

(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
3. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 18

(Bilancio sociale e informativa sociale)

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi amministrativi e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 19

(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.



2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 21

(Volontari)

1. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 22

(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
3. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 23

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del



Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti, o a fini di utilità sociale.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

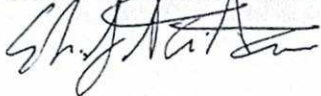
ART. 24

(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

SHARIF ALLSOLEIMAN Alberto



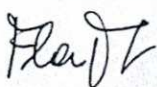
LEONINO TROFA



MERLINO Emily

Merlino Emily

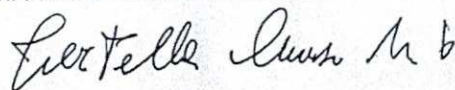
TROFA Flavia



RUSSO Anna Alfonsina



MARTELLA Oronzo Mirando



PANNULLO Patrizio

